

N. R.G. 1077/2016



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

I SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. r.g. **1077/2016** promosso da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]** M),
con il patrocinio dell'avv. **URBINATI PAOLA**

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA (C.F. 97149560589),

con il patrocinio dell'avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA,**

APPELLATO

La Corte

letti gli atti e documenti di causa e valutate le rispettive difese;

sciogliendo la riserva

OSSERVA

1. – **[REDACTED]** Wealth ha proposto appello contro la decisione del Tribunale di Bologna che ha rigettato il suo ricorso contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna che non ha riconosciuto alcun tipo di protezione.

L'appellante sostiene che l'efficacia sospensiva di cui all'art. 19 comma 4 D.Lv. 150/2011 deve intendersi estesa a tutto il giudizio, e quindi compreso il grado di appello. In subordine, atteso il silenzio della norma in questione, e la differente giurisprudenza delle Corti d'Appello, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.

2. – Ritiene la Corte fondata la tesi principale dell'appellante.

pagina 1 di 2



L'art. 19 del d.lv. 150/2011 è stato modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 (attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

Il comma 4 del menzionato art. 19 si limita a stabilire che “ *La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto...* ”. In caso di rigetto del ricorso da parte del Tribunale, nulla dice espressamente per il giudizio d'appello, a differenza della precedente norma di cui all'art. 35 del d.lv. 25/2008 (attuazione della precedente direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

Ritiene la Corte che l'art. 19 del d.lv. 150/2011 deve essere interpretato nel senso che la proposizione del ricorso sospende, nei casi previsti, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per tutta la durata del giudizio.

Tale interpretazione si fonda sulla previsione generale dell'effetto sospensivo e sull'assenza di indicazioni specifiche per il giudizio d'appello nonché sull'introduzione di termini legali per la definizione delle fasi di appello e cassazione (sei mesi per fase) nelle sole ipotesi di decisioni di rigetto.

Tale interpretazione è inoltre conforme alla citata direttiva 2013/32/UE, la quale stabilisce il diritto dei richiedenti di rimanere nello Stato membro durante il procedimento di esame della domanda (art. 9) nonché in attesa dell'esito dell'eventuale ricorso proposto (art. 46).

Stante l'effetto sospensivo previsto dall'art. 19 citato, la subordinata istanza di sospensione deve ritenersi inammissibile.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'istanza di sospensione nei sensi di cui in motivazione;

- fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 dicembre 2016 ore 11,00.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 27 settembre 2016

Il Consigliere Relatore
dott. Riccardo Di Pasquale

Il Presidente
dott. Fausto Casari

